



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ATTIVITÀ DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

OGGETTO: revoca in autotutela della determinazione n. 61 del 19/03/2021 per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di informazione per il Consiglio provinciale e i consiglieri

IL RESPONSABILE

Premesso che con determinazione del responsabile dell'Attività di stampa, informazione e comunicazione n. 61 di data 19/03/2021 è stata attivata la procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse allo scopo di individuare le ditte interessate a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di informazione per il Consiglio provinciale e i consiglieri, per il periodo decorrente dalla data dell'affidamento fino al 31 dicembre 2023;

premessi che l'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse di cui trattasi è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio provinciale dal 19 marzo 2021 per 10 giorni consecutivi;

dato atto che entro il termine di scadenza indicato nell'avviso esplorativo (29 marzo 2021) sono pervenute complessivamente nove manifestazioni di interesse;

dato atto che allo stato non è stata avviata la richiesta di offerta (RDO) tra quanti hanno manifestato interesse alla procedura oggetto dell'avviso;

considerato che dopo la scadenza del termine indicato nell'avviso esplorativo sono pervenute all'attenzione del Consiglio provinciale segnalazioni sui contenuti, struttura e costi del servizio di informazione oggetto della procedura, confrontati con quelli di altre realtà regionali;

atteso che tali segnalazioni rendono opportuno un approfondimento, anche in chiave comparativa, sui contenuti e sull'organizzazione dell'attività oggetto del servizio, nonché sulla relativa spesa;

considerato che l'esito di tale approfondimento, da condurre alla luce delle specifiche esigenze informative del Consiglio e dei consiglieri, oltre che dell'attuale dotazione organica della struttura che cura l'attività di stampa per il Consiglio, potrebbe comportare una revisione complessiva dell'oggetto del servizio, quale descritto nell'avviso esplorativo, e dell'importo presunto del contratto, dunque degli elementi essenziali della procedura;

ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla revoca della manifestazione di interesse in oggetto, al fine di procedere al predetto approfondimento e alle conseguenti valutazioni di tipo giuridico ed economico;

considerato che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e perciò giustifica il potere di riesame degli atti già adottati;

visto l'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, nel consentire la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto non prevedibile, stabilisce che la revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

tenuto conto che la procedura negoziata di gara non è stata ancora iniziata e che quindi nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di revoca in autotutela;

atteso altresì che nel provvedimento oggetto di revoca è stato chiarito che l'avviso di manifestazione di interessi *"non presuppone la formazione di una graduatoria o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per il Consiglio che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti"*;

dato atto inoltre che, secondo la giurisprudenza amministrativa, in caso di revoca anticipata degli atti di una procedura di gara ancora in fieri e in fase

preliminare, le posizioni delle imprese partecipanti sono definibili solo in termini di interesse non qualificato alla conclusione del procedimento e che ad esse corrisponde una valutazione massimale e tendenzialmente prevalente dell'interesse pubblico facente capo alla stazione appaltante (cfr. T.A.R. Trento, sez. I, 15/11/2016, n.388; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 16/05/2016, n. 5733);

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

vista la normativa vigente regolante il potere di riesame in autotutela;

visto l'art. 8 della L.P. 2/2016;

visto il D.Lgs. 50/2016 e in particolare, l'art. 76;

visto altresì l'art. 14 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);

determina

1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241, della determinazione n. 61 di data 19/03/2021, di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive della procedura previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;
2. di provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contenuto del presente provvedimento a tutti gli operatori economici che hanno inviato manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui all'oggetto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno ai potenziali concorrenti, per i motivi esposti in premessa;
4. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa;
5. di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza.

- dott. Luca Zanin -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).